



STATUTO

DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA MISTA ITALO-CECA

art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. La denominazione della Camera è *Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora* (in italiano Camera di Commercio e dell'Industria mista Italo-Ceca), di seguito "Camera".
2. La Camera è stata costituita ed esiste secondo la legge N.42/1980 Coll. della Repubblica Ceca sui rapporti economici con l'estero, e secondo la legge 1° luglio 1970, n. 518 della Repubblica Italiana sul riordinamento delle Camere di Commercio Italiane all'Estero.
3. La sede è in Praga, Repubblica Ceca. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Camera può costituire rappresentanze, delegazioni o sedi secondarie anche in altre città.
4. La Camera è costituita a tempo indeterminato.

art. 2

FINALITÀ

1. La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, dei rapporti commerciali e delle collaborazioni imprenditoriali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca. Tali finalità vengono perseguite principalmente tramite:
 - a. lo sviluppo di contatti, relazioni e iniziative in Italia e in Repubblica Ceca con istituzioni, enti, Camere di Commercio, associazioni, organizzazioni sociali e altri organismi economici, imprenditoriali, finanziari, promozionali e culturali;
 - b. la realizzazione di azioni di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione;
 - c. l'organizzazione di missioni economiche, azioni promozionali, delegazioni, fiere e altre progettualità volte a favorire opportunità d'affari per le imprese italiane e ceche;
 - d. la fornitura diretta e indiretta di servizi di orientamento, assistenza e consulenza ai soggetti economici italiani che operano o intendono operare in Repubblica Ceca e ai soggetti economici cechi che operano o intendono operare in Italia;
2. La Camera svolge le proprie attività senza scopo di lucro. Ha facoltà di porre in essere dietro corrispettivo iniziative, progetti e servizi volti al perseguimento delle proprie finalità.
3. In nessun caso e a nessun titolo, la Camera può distribuire ai soci utili, riserve di capitale, residui di fondi speciali o proventi da attività e servizi.

art. 3

SOCI

1. Possono divenire soci della Camera le persone fisiche e giuridiche che si impegnino al rispetto del presente Statuto ed adempiano alle condizioni previste dallo stesso.
2. Le persone fisiche possono divenire soci della Camera qualora siano incensurate e non siano mai state condannate con sentenza passata in giudicato per un reato doloso o per un reato colposo connesso con l'attività imprenditoriale, commerciale o pubblica.
3. Le persone giuridiche possono divenire soci della Camera qualora non siano state condannate con sentenza passata in giudicato per un reato doloso oppure per un reato colposo connesso con l'attività imprenditoriale, commerciale o pubblica. Ai rappresentanti legali e alle persone fisiche di contatto per la Camera si applicano le disposizioni indicate nel comma 2 del presente articolo.
4. Ai sensi del presente Statuto, alle organizzazioni senza personalità giuridica si applica quanto previsto per le persone giuridiche.
5. Ogni socio ha facoltà di partecipare attivamente alla vita camerale, formulando proposte in forma scritta all'attenzione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Segretario Generale.



6. Il socio in ritardo con il pagamento della quota associativa, della quota di partecipazione per attività alle quali ha aderito o di compensi per servizi ad esso resi, può essere costituito in mora tramite comunicazione in forma scritta. Il socio costituito in mora non ha diritto ad alcuna prestazione della Camera fino a quando non avrà provveduto al saldo di quanto dovuto.
7. L'elenco dei soci è pubblicato sugli strumenti di comunicazione ufficiali della Camera.

art. 4 QUOTE ASSOCIATIVE

1. L'anno associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Ai soli fini della determinazione della quota associativa, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a. persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale;
 - b. lavoratori autonomi senza dipendenti;
 - c. persone giuridiche senza dipendenti;
 - d. lavoratori autonomi e persone giuridiche con un numero di dipendenti da 1 a 5;
 - e. lavoratori autonomi e persone giuridiche con un numero di dipendenti da 6 a 50;
 - f. lavoratori autonomi e persone giuridiche con un numero di dipendenti da 51 a 100;
 - g. lavoratori autonomi e persone giuridiche con oltre 100 dipendenti;
 - h. soci sostenitori.
3. Le quote associative sono annuali e l'ammontare per ogni categoria viene fissato dal Consiglio Direttivo.
4. La Camera invia ai soci richiesta scritta per il pagamento della quota a partire dal 1° gennaio di ogni anno associativo o in seguito all'adesione del nuovo socio. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo approvi l'adesione a partire dal 1° settembre, la quota per tale anno associativo è ridotta della metà. In nessun altro caso la quota può essere ridotta, sospesa o soggetta a negoziazione.
5. I soci sono tenuti ad indicare il numero del proprio personale dipendente e a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le variazioni intervenute, nel caso in cui queste comportino il cambiamento della categoria di appartenenza per l'anno successivo, secondo la classificazione di cui al comma 2 del presente articolo.

art. 5 ADESIONE ALLA CAMERA

1. L'aspirante socio richiede l'adesione alla Camera in forma scritta utilizzando il modulo ufficiale. La presentazione della domanda non fa sorgere alcun diritto in capo all'aspirante socio.
2. Il Presidente della Camera riceve la richiesta di adesione in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e la presenta al primo Consiglio Direttivo utile per la trattazione e la delibera.
3. Il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata sull'ammissione dell'aspirante socio, che diviene socio in seguito all'approvazione della domanda di adesione. In caso di mancata accettazione, una nuova domanda può essere presentata decorsi tre mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'adesione alla Camera è annuale e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta dal socio per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Decorso tale termine, la Camera emetterà la quota annuale per l'anno seguente e il socio è tenuto al relativo pagamento.

art. 6 DISSOCIAZIONE

1. La dissociazione può avvenire per disdetta, estinzione o espulsione del socio.



2. Il socio disdice la propria associazione inviando alla Camera comunicazione in forma scritta. Lo status di socio cessa al 31 dicembre dell'anno associativo in cui la richiesta viene notificata alla Camera.
3. Lo status di socio di una persona fisica cessa con la morte della stessa, con la perdita della capacità di agire o, in caso di lavoratore autonomo, con la cessazione della licenza o della professione. Lo status di socio di una persona giuridica cessa alla data della cancellazione dal registro pubblico.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'espulsione del socio, qualora lo stesso:
 - a. abbia perso i requisiti di cui all'art. 3 commi 1, 2 e 3;
 - b. sia stato costituito in mora ai sensi dell'art. 3 comma 6 e non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto entro il termine indicato;
 - c. si sia reso responsabile di gravi violazioni dello Statuto o del Codice Etico;
 - d. abbia tenuto una condotta in aperto contrasto con le finalità della Camera;
 - e. abbia posto in essere comportamenti e situazioni idonei a recare danno alla Camera, disonorarne il nome o lederne la reputazione.

La delibera di espulsione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata al socio interessato per iscritto. Il socio interessato ha facoltà di ricorrere contro tale delibera entro quindici giorni dalla sua notifica, in forma scritta, al Collegio dei Probiviri, che è tenuto a deliberare nel merito entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Fino alla scadenza del termine per il ricorso o, in caso di ricorso, fino alla delibera del Collegio dei Probiviri, il socio è sospeso.

5. Per gli stessi motivi indicati al comma 4 del presente articolo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio e di richiedere allo stesso informazioni, precisazioni, documenti o azioni utili al fine di chiarirne o risolverne la posizione. La delibera di sospensione ha effetto immediato e deve essere comunicata al socio interessato per iscritto. Il Consiglio Direttivo è tenuto a deliberare la revoca della sospensione o in alternativa l'espulsione del socio entro dodici mesi. Qualora il Consiglio Direttivo non dovesse esprimersi entro tale termine, la sospensione si intende revocata. Il socio sospeso non può esercitare i diritti associativi e non può partecipare alle attività camerali.
6. La disdetta, l'espulsione e la sospensione non fanno venire meno l'obbligo del socio di saldare eventuali obbligazioni verso la Camera, inclusa la quota associativa per l'anno di riferimento.

art. 7 ORGANI DELLA CAMERA

1. Sono organi della Camera:
 - a. L'Assemblea dei Soci ("Assemblea").
 - b. Il Consiglio Direttivo.
 - c. Il Presidente.
 - d. Il Collegio dei Revisori.
 - e. Il Collegio dei Probiviri.
 - f. Il Segretario Generale.
2. I membri degli organi e le cariche indicate al comma 1 del presente articolo svolgono le proprie funzioni gratuitamente, ad eccezione del Segretario Generale, il quale è dipendente della Camera.
3. Le sedute degli organi camerali possono essere realizzate a distanza, anche con l'uso di strumenti tecnologici e digitali, secondo quanto indicato nei rispettivi avvisi di convocazione, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.
4. In tutti i casi in cui il presente Statuto disciplina il voto degli organi camerali, in caso di parità decide il voto del presidente del relativo organo.



art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo supremo della Camera. Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea e dispone del diritto di voto nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
2. Il socio persona giuridica partecipa all'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante o tramite una persona di contatto per la Camera munita di apposita delega scritta. Il socio lavoratore autonomo partecipa all'Assemblea personalmente o tramite una persona di contatto per la Camera munita di apposita delega scritta.
3. Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea mediante apposita delega scritta, conferita a una persona fisica quale socio persona fisica, lavoratore autonomo o rappresentante di un socio persona giuridica. La delega non può essere conferita a un non socio. Ogni persona può ricevere un numero massimo di cinque deleghe. Il delegato non può a sua volta farsi rappresentare per le deleghe ricevute.
4. La delega rilasciata dal socio persona giuridica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata dall'estratto dal registro delle imprese o altro registro pubblico con data non anteriore a trenta giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea. La delega deve essere consegnata alla Camera entro il compimento della fase di registrazione all'Assemblea.
5. Il socio la cui richiesta di adesione sia stata approvata nell'anno di svolgimento dell'Assemblea, non ha diritto di voto in tale seduta, ma ha facoltà di assistere alla riunione.
6. Il socio decade dal diritto di voto nel caso in cui:
 - a. non abbia saldato la quota associativa almeno sette giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
 - b. gli sia stata comunicata la costituzione in mora, ai sensi dell'art. 3 comma 6;
 - c. sia stato sospeso;
7. Ogni socio avente diritto esprime un voto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza per la quota associativa.
8. L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua vece da un Vicepresidente e si riunisce almeno una volta all'anno.
9. Il Presidente ha facoltà di convocare l'Assemblea ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ma è tenuto a provvedere alla convocazione:
 - a. entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo che ne determina lo svolgimento;
 - b. entro trenta giorni dal ricevimento per iscritto della relativa richiesta di almeno un terzo dei soci.
10. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato per iscritto agli aventi diritto almeno venti giorni prima del giorno previsto per il suo svolgimento e trenta giorni prima in caso di Assemblea elettiva e modifiche statutarie. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno quindici giorni.
11. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati a partecipare l'Ambasciatore della Repubblica Italiana a Praga e il titolare dell'ufficio commerciale, personalmente o delegando un membro del corpo diplomatico della stessa Ambasciata. Il Presidente ha facoltà di invitare terze persone in qualità di uditori.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece da un Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di proporre la nomina di un segretario, di scrutatori e di altre funzioni utili allo svolgimento della riunione.
13. L'Assemblea è considerata validamente costituita e può deliberare qualora sia stata convocata nel rispetto del presente Statuto e sia presente almeno un terzo più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione e almeno un decimo più uno dei soci aventi diritto di voto in seconda convocazione.



14. L'Assemblea:

- a. delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei soci;
- b. delibera sulle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- c. delibera sul bilancio di esercizio della Camera per l'anno precedente;
- d. approva il bilancio di previsione;
- e. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- f. elegge i membri del Collegio dei Revisori;
- g. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- h. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e del Codice Etico;
- i. delibera sull'istituzione di sedi secondarie;
- j. delibera sullo scioglimento e la cessazione dell'esistenza della Camera.

15. La votazione è palese e avviene per alzata di mano o tramite i cartellini elettorali. In caso di deliberazioni, l'Assemblea vota per prima la proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui tale proposta non sia presentata o non venga approvata, si procede con la votazione delle altre proposte, nell'ordine in cui sono state presentate.

16. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni di modifica dello Statuto e del Codice Etico, l'istituzione di sedi secondarie e le deliberazioni per il cambiamento dell'ordine del giorno dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto.

17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere raccolte in un verbale, sottoscritto dagli organi assembleari, dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali dell'Assemblea possono essere visionati dal socio che ne faccia richiesta presso la sede della Camera. I verbali non possono essere trasmessi.

18. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e venga approvata dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri, persone fisiche, eletti dall'Assemblea, che restano in carica tre anni, secondo le disposizioni del presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo dispone di tutti i poteri ordinari e straordinari non specificamente riservati ad altri organi della Camera. Provvede alla determinazione degli indirizzi gestionali, organizzativi e amministrativi della Camera e alla trattazione degli affari inerenti al funzionamento della stessa.
3. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua elezione è convocata dal Segretario Generale e deve tenersi entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea elettiva. Qualora ciò non avvenga nei termini indicati, la convocazione può essere inviata da qualsiasi membro di nuova elezione. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Presidente e due Vicepresidenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. Si riunisce almeno una volta ogni trimestre, ma è tenuto a riunirsi:
 - a. entro il 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio relativo all'anno precedente;
 - b. entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio annuale di previsione e della relazione programmatica per l'anno successivo;
 - c. entro trenta giorni dal ricevimento per iscritto della relativa richiesta da parte di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.



- Qualora il Presidente non proceda alla convocazione entro i termini nei casi sopra indicati, è tenuto a provvedervi in sua vece un Vicepresidente. Qualora ciò non avvenga per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta e deve essere inviato agli aventi diritto per iscritto almeno cinque giorni prima del giorno previsto per il suo svolgimento. Qualsiasi vizio nella convocazione si intende sanato qualora alla relativa seduta partecipi la totalità degli aventi diritto.
 6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare l'Ambasciatore della Repubblica Italiana a Praga e il titolare dell'ufficio commerciale, personalmente o delegando un membro del corpo diplomatico della stessa Ambasciata. Il Presidente ha facoltà di invitare terze persone in qualità di uditori.
 7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare qualora:
 - a. sia stato convocato nel rispetto del presente Statuto;
 - b. sia presente il Presidente o, in caso di sua assenza, almeno un Vicepresidente;
 - c. alla seduta partecipi almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
 8. Il Consiglio Direttivo si tiene a porte chiuse e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno. È possibile apportare modifiche all'ordine del giorno previo consenso di tutti i membri presenti alla seduta validamente costituita.
 9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti, con voto palese, se non disposto diversamente dal presente Statuto. La deliberazione può avvenire con voto segreto qualora la richiesta sia approvata a maggioranza dei membri presenti.
 10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in un verbale, che viene approvato in occasione della seduta successiva e depositato presso la sede della Camera. I verbali possono essere visionati presso la sede della Camera dal socio che ne faccia richiesta, non possono essere trasmessi né fotocopiati. Nel caso in cui i verbali contengano dati sensibili o informazioni considerate riservate, verranno posti degli omissis.
 11. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di approvare codici e regolamenti operativi volti a disciplinare particolari attività, progetti e situazioni.
 12. Con decisione unanime e motivata, il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea la nomina a Presidente Onorario di persone fisiche che si siano distinte per meriti straordinari nello sviluppo della Camera e nel perseguimento delle sue finalità. I Presidenti Onorari hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. La carica è a tempo indeterminato e può venire meno per dimissioni o per revoca da parte dell'Assemblea, su proposta unanime e motivata del Consiglio Direttivo.
 13. Ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 8 comma 15, l'Assemblea vota per prima la proposta del Consiglio Direttivo, che deve contenere la lista completa dei candidati, individuati tra coloro che hanno validamente consegnato la propria candidatura nel rispetto di quanto indicato nella convocazione e nel presente Statuto. Tale proposta viene votata una volta sola, ossia vengono votati tutti i candidati proposti insieme, con votazione palese. Nel caso in cui tale proposta non sia presentata o non venga approvata dall'Assemblea, si procede al voto su scheda elettorale, contenente l'elenco di tutti i candidati che hanno validamente consegnato la propria candidatura, inclusi quelli presentati nella proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio può esprimere un massimo di dodici preferenze. Nel caso in cui il numero delle candidature valide consegnate risulti inferiore al numero dei membri necessari, il Consiglio Direttivo integra d'ufficio le candidature mancanti.
 14. In caso di decadenza o dimissioni di un membro, come indicato all'art. 10, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere all'integrazione del posto vacante tramite cooptazione tra i soci in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto. Il membro cooptato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
 15. In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri, il Consiglio Direttivo è legittimato a deliberare senza alcuna limitazione. Qualora la decadenza o le dimissioni riguardino contemporaneamente la maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo è automaticamente sciolto e il Presidente è tenuto ad indire l'Assemblea entro trenta giorni.



art. 10 MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di membro del Consiglio Direttivo è ricoperta da una persona fisica, in qualità di socio persona fisica o lavoratore autonomo, oppure in rappresentanza di un socio persona giuridica.
2. Ogni socio della Camera avente diritto di voto in Assemblea ha diritto di presentare la propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo, nelle modalità e nei limiti stabiliti dal presente Statuto. Ai fini della sua validità, la candidatura deve necessariamente:
 - a. pervenire in forma scritta entro venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea elettiva;
 - b. essere corredata da un breve curriculum della persona fisica candidata, redatto sia in lingua italiana, sia in lingua ceca.

Le candidature valide pervenute saranno rese pubbliche attraverso gli strumenti di comunicazione ufficiali della Camera.

Il membro del Consiglio Direttivo non può delegare l'esercizio delle proprie funzioni né a terzi né ad altri membri del Consiglio Direttivo.

3. Il membro del Consiglio Direttivo è tenuto ad informare il Presidente, per iscritto e senza dilazioni, di qualsivoglia sopravvenuta condizione di incompatibilità con tale carica.
4. Il membro del Consiglio Direttivo può dimettersi dalla propria carica mediante comunicazione scritta inviata agli altri membri o al Segretario Generale. Le dimissioni si intendono efficaci dalla data della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla ricezione della comunicazione.
5. Il membro del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica qualora:
 - a. in caso di socio persona fisica o lavoratore autonomo, questo non sia più socio della Camera;
 - b. in caso di rappresentanza di un socio persona giuridica, questa non sia più socio della Camera o sia venuto meno il vincolo tra il membro del Consiglio Direttivo e lo stesso socio persona giuridica.
 - c. non abbia partecipato a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza presentare una valida giustificazione.
 - d. ancorché giustificato, non abbia partecipato nel corso di un anno associativo ad almeno la metà delle sedute del Consiglio Direttivo.

art. 11 PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Camera e agisce a suo nome. Al Presidente spetta di fronte ai terzi e in giudizio la firma sociale.
2. Il Presidente ha compiti di impulso e promozione dell'attività camerale, nell'ambito delle funzioni di governo e di indirizzo generale del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è nominato ai sensi dell'art. 9 comma 3 e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il limite massimo di mandati consecutivi per la carica di Presidente è cinque.
4. Il Presidente ha facoltà di delegare specifici atti, mansioni e competenze ai Vicepresidenti e agli altri membri del Consiglio Direttivo, anche in forma di comitati di lavoro.

art. 12 VICEPRESIDENTI

1. I Vicepresidenti esercitano le funzioni in sostituzione del Presidente:
 - a. in tutti i casi specificatamente indicati dal presente Statuto;
 - b. per delega ai sensi dell'art. 11 comma 4;



- c. in caso di grave impedimento del Presidente. In tal caso, qualora il Presidente non abbia disposto delega, esercita le sue funzioni il Vicepresidente che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
2. I Vicepresidenti sono nominati ai sensi dell'art. 9 comma 3, su proposta del Presidente, e rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il limite massimo di mandati consecutivi per la carica di Vicepresidente è cinque.

art. 13 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, persone fisiche, eletti dall'Assemblea, che restano in carica tre anni. I membri del Collegio dei Revisori non possono essere membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Camera. Ha l'incarico di esaminare i libri sociali e contabili e controllare il buon andamento gestionale della Camera. Almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve informare l'Assemblea dei risultati del controllo compiuto mediante relazione scritta, includendo le risultanze delle verifiche effettuate dell'auditor indipendente, se presente.
3. La prima riunione del Collegio dei Revisori successiva alla sua elezione è convocata dal Segretario Generale e deve tenersi entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea elettiva. Qualora ciò non avvenga nei termini indicati, la convocazione può essere inviata da qualsiasi membro del Collegio dei Revisori di nuova elezione. Nella sua prima riunione, il Collegio dei Revisori elegge fra i propri membri un Presidente.
4. Il Collegio dei Revisori è convocato e presieduto dal suo Presidente. È tenuto a riunirsi:
 - a. almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo o almeno trenta giorni prima dell'Assemblea;
 - b. entro quindici giorni dalla relativa richiesta per iscritto formulata da un membro del Collegio, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
5. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito e legittimato a deliberare in presenza del suo Presidente e di almeno un altro membro.
6. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori vengono prese a maggioranza. Delle riunioni viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal suo Presidente.
7. La carica di membro del Collegio dei Revisori è ricoperta da una persona fisica, in qualità di socio persona fisica o lavoratore autonomo, oppure in rappresentanza di un socio persona giuridica. Ai membri del Collegio dei Revisori si applica quanto indicato all'art. 10 per i membri del Consiglio Direttivo.
8. Ai fini dell'elezione dei membri del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 8 comma 15, l'Assemblea vota per prima la proposta del Consiglio Direttivo, che deve contenere la lista completa dei candidati, individuati tra coloro che hanno validamente consegnato la propria candidatura nel rispetto di quanto indicato nella convocazione e nel presente Statuto. Tale proposta viene votata una volta sola, ossia vengono votati tutti i candidati proposti insieme, con votazione palese. Nel caso in cui tale proposta non sia presentata o non venga approvata dall'Assemblea, si procede al voto su scheda elettorale, contenente l'elenco di tutti i candidati che hanno validamente consegnato la propria candidatura, inclusi quelli presentati nella proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio può esprimere un massimo di tre preferenze. Nel caso in cui il numero delle candidature valide consegnate risulti inferiore al numero dei membri necessari, il Consiglio Direttivo integra d'ufficio le candidature mancanti.
9. In caso di cessazione di un membro, la sostituzione avviene per cooptazione, con decisione unanime dei due membri rimasti. Il membro cooptato resta in carica fino alla successiva Assemblea, nell'ambito della quale sarà eletto il membro mancante. Qualora la cessazione riguardi il Presidente del Collegio dei Revisori per motivi direttamente riconducibili al proprio incarico, formalizzati per iscritto, il Presidente della Camera è tenuto ad indire l'Assemblea entro trenta giorni.



art. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, persone fisiche, eletti dall'Assemblea, che restano in carica tre anni. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altri incarichi all'interno della Camera e l'elezione avviene in un anno non coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Probiviri esprime pareri sull'applicazione dello Statuto e del Codice Etico in caso di richiesta per iscritto da parte di un organo camerale o di almeno un decimo dei soci.
3. La prima riunione del Collegio dei Probiviri successiva alla sua elezione è convocata dal Segretario Generale e deve tenersi entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea elettiva. Qualora ciò non avvenga nei termini indicati, la convocazione può essere inviata da qualsiasi membro del Collegio dei Probiviri di nuova elezione. Nella sua prima riunione, il Collegio dei Probiviri elegge fra i propri membri un Presidente.
4. Il Collegio dei Probiviri è convocato e presieduto dal suo Presidente ed è validamente costituito e legittimato a deliberare in presenza della totalità dei suoi componenti.
5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a deliberare entro trenta giorni dalla richiesta di parere ai sensi del comma 2 del presente articolo. I pareri vengono espressi in forma scritta, hanno valore consultivo e devono essere sottoscritti dal Presidente del Collegio dei Probiviri. Il parere espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4 è vincolante.
6. Al Collegio dei Probiviri si applica quanto stabilito ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art 13 per il Collegio dei Revisori.

art. 15 SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è il responsabile della direzione esecutiva e operativa della Camera. È nominato dal Consiglio Direttivo e la sua nomina deve avere il gradimento del Ministero italiano competente, ai sensi della legge 1° luglio 1970 n. 518. È revocato dal Consiglio Direttivo con motivazione, per giusta causa o giustificato motivo.
2. Il Segretario Generale:
 - a. attua le istruzioni del Presidente e le decisioni degli organi camerale;
 - b. è il capo del personale della Camera;
 - c. agli effetti della sua responsabilità, firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera e firma autonomamente gli atti delegati;
 - d. dispone dei fondi della Camera secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - e. partecipa alle riunioni degli organi camerale, ad eccezione del Collegio dei Revisori, a meno che non sia richiesta la sua presenza al fine di illustrare l'attività camerale.
3. Il Segretario Generale è un dipendente della Camera, non può essere socio della Camera e non può dedicarsi ad attività imprenditoriale ai sensi della normativa vigente in Repubblica Ceca. Lo stipendio è fissato dal Consiglio Direttivo.
4. Fino alla nomina del Segretario Generale, o in casi eccezionali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di avocare a sé tale funzione o di attribuire mansioni specifiche a singoli membri del Consiglio Direttivo o ad altri impiegati della Camera.

art. 16 GESTIONE ECONOMICA

1. Le fonti di finanziamento sono rappresentate in via principale dalle quote associative, dalle sponsorizzazioni, dalle donazioni, dai proventi derivanti dalle progettualità, dalla fornitura di servizi e da eventuali contributi pubblici.
2. L'anno fiscale coincide con l'anno solare e con l'anno associativo.



3. La Camera tiene le scritture contabili nei modi prescritti dalla legge, redige il bilancio annuale e gli eventuali bilanci straordinari da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori e all'approvazione dell'Assemblea.
4. Sui modi di impiego degli accantonamenti del risultato di esercizio e di copertura delle eventuali perdite evidenziate al termine dell'esercizio, delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
5. La Camera risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio. I soci non sono responsabili delle eventuali perdite della Camera.
6. Per il raggiungimento delle proprie finalità, nel rispetto del presente Statuto, la Camera ha facoltà di ottenere licenze e permessi e di costituire fondi speciali, riserve e partecipazioni in altre persone giuridiche e organizzazioni.
7. In caso di scioglimento della Camera, l'eventuale residuo attivo, frutto della liquidazione, non sarà disponibile per i soci e verrà devoluto ad organizzazioni senza scopo di lucro con le medesime finalità, indicate dalla stessa Assemblea che delibera la liquidazione della Camera.
8. Un regolamento interno, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, regola il funzionamento della struttura operativa della Camera.

art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

1. In tutti i casi in cui il presente Statuto prevede la comunicazione in forma scritta con la Camera o i suoi organi, questa deve avvenire tramite i mezzi e gli indirizzi di comunicazione pubblicati sugli strumenti di comunicazione ufficiali della Camera.
2. Per la comunicazione con i soci, la Camera utilizza l'indirizzo postale della sede legale come risultante dai pubblici registri e i recapiti indicati dal socio nella domanda di adesione e successive modifiche inviate per iscritto. Il socio è tenuto a comunicare alla Camera l'eventuale cambio dei recapiti.
3. Ove un termine o una scadenza sono indicati in giorni, questi si intendono come giorni di calendario.
4. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea previa comunicazione scritta per esteso a tutti i soci.
5. Lo Statuto è redatto in lingua ceca e in lingua italiana. In caso di differenze tra le due versioni, prevale la versione ceca quale versione depositata presso il pubblico registro.
6. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in Repubblica Ceca.